

## PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**VISTA** la nota prot. n. 29831 del 16 maggio 2017 della Polizia Municipale - Servizio Controllo e Tutela del Territorio, con cui sono stati trasmessi gli atti relativi all'accertamento sull'inquinamento acustico effettuato in data 20 aprile 2017, dalle ore 22.00 alle ore 00.30 circa del 21 aprile 2017, unitamente a tecnici competenti in acustica del Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno, nei confronti del pubblico esercizio all'insegna ... *omissis*..., ubicato a San Benedetto in via Velino n. 51.

**PRESO ATTO** dalla suddetta nota della P.M. che, dalla relazione tecnica n. R03/2017 redatta dall'ARPAM-Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno (alla medesima allegata con prot.15520 del 03/05/2017), si è accertata a carico della società in nome collettivo ... *omissis*..., in persona dei rappresentanti dell'impresa ... *omissis*..., la violazione delle disposizioni in materia di inquinamento acustico, così come contestato con verbale di accertata violazione n. 02/1/17.

**ESAMINATA** la relazione tecnica n. R03/2017 dell'Arpam - Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno - Servizio Radiazioni/Rumori - U.O. Rumore, trasmessa dalla Polizia Municipale, Servizio Controllo e Tutela del Territorio, con la suddetta nota prot. n. 29831/2017.

**PRESO ATTO** dall'anzidetta relazione tecnica n. R03/2017 con cui, a seguito delle rilevazioni effettuate il 20 aprile 2017, dalle ore 22.00 alle ore 00.30, circa del 21 aprile 2017 a San Benedetto del Tronto, in via Velino n.51/g presso l'unità immobiliare posta al piano primo del fabbricato ivi ubicato, si è accertato quanto segue:

- descrizione e luogo della sorgente di rumore: attività denominata ...*omissis*...in via Velino n. 51 – San Benedetto del Tronto;
- valutazioni e conclusioni:

### LIMITE DIFFERENZIALE NOTTURNO

PUNTO DI MISURA	Ambientale – Residuo = Differenziale	LIMITE	SUPERATO
Soggiorno primo piano (finestre chiuse)	(39.7 – 25.9) dB= <b>13.8 dB</b>	<b>3.0 dB</b>	<b>SI</b>
Camera da letto primo piano (finestre chiuse)	(36.0 – 25.9) dB= <b>10.1 dB</b>	<b>3.0 dB</b>	<b>SI</b>
Camera da letto primo piano (finestre aperte)	(44.1 – 38.9) dB= <b>5.2 dB</b>	<b>3.0 dB</b>	<b>SI</b>

quindi “le misure effettuate durante il periodo di riferimento notturno hanno evidenziato il *superamento del valore limite differenziale di immissione sia nella condizione di finestre chiuse che nella condizione di finestre aperte previste dalla normativa vigente (cfr. art. 4 comma 1 DPCM 14/11/97)*”.

ATTESO CHE nella suddetta relazione tecnica dell'Arpam - Dipartimento Provinciale di A.P. è precisato che: *“Il rumore ambientale era costituito principalmente dall'impianto di diffusione sonora utilizzato per l'attività di karaoke, riproduzione di brani musicali e vocalist oltre al rumore antropico prodotto dagli avventori presenti all'interno ed all'esterno del locale nonché dal rumore prodotto dal traffico nelle adiacenti infrastrutture stradali”.*

*“Il rumore residuo era riconducibile al traffico presente nelle adiacenti infrastrutture stradali ed il suo contributo è rimasto pressoché costante durante le rilevazioni (volumi di traffico invariati).*

*Il rumore residuo è stato misurato in occasione di una pausa dell'intrattenimento musicale, effettuata su richiesta della Polizia Locale, durante la quale non vi era riproduzione tramite l'impianto elettroacustico, ma era comunque presente rumore antropico derivante dagli avventori presenti nel locale. Questa condizione risulta ad ogni modo cautelativa nei confronti della ditta in quanto porta ad una sottostima del livello differenziale”.*

**CONSIDERATO** che, in base all'accertamento condotto dalla Polizia Municipale e dall'Arpam, la diffusione di musica secondo le modalità sopra descritte risulta effettuata nel pubblico esercizio di che trattasi in violazione della normativa posta a tutela dall'inquinamento acustico, in quanto non rispettosa dei limiti acustici dalla stessa fissati;

**RILEVATO**, in particolare, il mancato rispetto del valore limite differenziale di immissione in periodo notturno nella condizione di finestre aperte e chiuse, fissato dalla vigente normativa.

**DATO ATTO** che con provvedimento dirigenziale prot. n.32941 del 29/05/2017 (trasmesso a mezzo p.e.c. ricevuta in data 29/05/2017) alla società in nome collettivo ...*omissis*...con sede a San Benedetto del Tronto in via Velino n.51, in persona dei legali rappresentanti, sono stati comunicati l'avvio del procedimento e la diffida a porre in essere i necessari interventi di risanamento acustico e, nelle more, a non utilizzare e disattivare, con decorrenza immediata, nel pubblico esercizio di che trattasi, impianti elettroacustici di diffusione sonora, con l'espresso avvertimento che in caso di mancata osservanza di tale divieto si sarebbe proceduto all'emissione di apposita ordinanza sindacale;

**CONSIDERATA** l'inosservanza del provvedimento dirigenziale prot. n.32941 del 29/05/2017 (trasmesso a mezzo p.e.c. ricevuta in data 29/05/2017) di avvio del procedimento e diffida;

#### **VISTI**

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- legge regionale n. 27 del 10 novembre 2009 "*Testo Unico in materia di commercio*";
- Regolamento Regionale 04 agosto 2011 n. 5 – *Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (testo unico in materia di commercio)*;
- il DPCM 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo";
- l'art. 23 della L.R. Marche n. 28/2001;

**VISTI**, con riferimento alla normativa sull'inquinamento acustico:

- l'art. 32 della Costituzione;
- la legge n. 447 del 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" s.m.i., in particolare gli artt. 9, 6 e l'art. 14 comma 2 lett. b);
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 n. 1675900 e s.m.i. "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il D.P.C.M. 1 MARZO 1991, N. 218600 s.m.i. "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- la legge regionale Marche n. 28 del 14.11.2001 "norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche", in particolare l'art. 23;
- il Regolamento di Polizia Urbana adottato con deliberazione di C. C. n. 178 del 15.10.1969;
- la deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 896 del 24/06/2003, con cui è stato approvato il documento tecnico "criteri e linee guida di cui : all'art. 5, comma 1, punti a),b),c),d),e),f),g),h), i), l), all'art. 12, comma 1, all'art. 20, comma 2 della legge regionale 14 novembre 2001, 28";
- la deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 809 del 10/06/2015 con la quale sono stati modificati i criteri e linee guida approvati con la proprie delibera 896/2003;
- il Regolamento comunale sull'inquinamento acustico adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 del 19 aprile 2000 e ss.mm. ed ii, ;
- il piano di disinquinamento acustico comunale - piano di zonizzazione-, adottato definitivamente con deliberazione di Consiglio comunale n° 39 del 19 aprile 2000 ed aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n° 68 del 20.04.2007 immediatamente eseguibile;
- l'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

**VISTI** inoltre:

- la legge regionale 10/11/2009 n. 27–Testo Unico in materia di commercio, in particolare l'art. 63 comma 3 e l'articolo 64 comma 4 lett d);
- il Regolamento Regionale 04 agosto 2011 n. 5 – *Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (testo unico in materia di commercio)*;
- il T.U.L.P.S., in particolare gli artt. 68 -69-80 e 9-10- 17-17ter-17quater;

#### **CONSIDERATO**

- il superamento dei limiti di immissione differenziali in periodo notturno da parte del pubblico esercizio all'insegna ...*omissis*...pari esattamente a **5,2 dB a finestre aperte** ed a **10,1 dB** e **13,8 dB a finestre chiuse, a fronte del limite massimo di legge di 3 dB**;

- che **tale superamento costituisce inquinamento acustico**, che determina implicazioni sanitarie con pregiudizio della salute pubblica, posto che **a)**- *“il valore limite differenziale costituisce il parametro privilegiato della normativa antinquinamento per la valutazione del disturbo acustico negli edifici abitativi. Infatti, mentre i limiti assoluti di immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall'inquinamento acustico l'ambiente inteso in senso ampio, i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall'essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica”* (cfr. Cass. civ. sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28386 – T.A.R. Piemonte sent. n. 00708/2013 reg.prov.coll. – n. 1119/2012 reg. ric.); **b)**- *“non può neanche mettersi in dubbio l'esistenza di un pericolo per la salute umana poiché secondo i principi della fisica acustica il superamento di 3 dB del rumore di fondo comporta un raddoppio dell'intensità del rumore cosicché ogni superamento di tale limite è considerato intollerabile da sopportare”* (TAR Toscana 20 gennaio 2014 n. 109); **c)**- la stessa quiete pubblica intesa come limite di compatibilità delle emissioni rumorose, prodotte da una fonte determinata, in uno specifico ambito territoriale, in relazione alle caratteristiche del criterio di tollerabilità – costituisce un bene collettivo che è espressione del diritto alla salute che deve essere tutelata come *“fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività”* (art. 32 Cost.);

**RAMMENTATO** che *“all'amministrazione non spetta il potere di distinguere, nell'ambito delle immissioni acustiche che superano i limiti previsti dalla normativa di riferimento, il grado di intensità delle immissioni stesse al fine di provvedere o meno all'adozione delle misure necessarie al loro abbattimento entro la soglia di tollerabilità”* (TAR Umbria, sez. I, 26 agosto 2011, sent. n. 271/2011);

**VISTO** l'art. 9 della legge n. 447/1995.

**RICHIAMATI** i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, ovverosia che:

- *“l'inquinamento acustico ontologicamente rappresenta una minaccia per la salute pubblica, posto che la legge 447/1995 art. 2 comma 1 lettera a) ha ridefinito il concetto dell'inquinamento acustico qualificandolo come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) un pericolo per la salute umana;”* (in tal senso TAR Puglia, 4 dicembre 2006 n° 5639);

- *“l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica”* con l'efficace strumento previsto dall'art. 9 primo comma della legge n° 447/95, azionabile dal Sindaco (in tal senso e da ultimo T.A.R. Piemonte sez. I, 21/12/2012 n. 1382 e sent. N. 1119/2012 reg. ric.; TAR Puglia, Lecce Sez I-24 gennaio 2006 n° 488);

- *“ il requisito dell'urgenza”* va *“riferito al pericolo”* e non al fatto generatore del rischio (inquinamento acustico) (in tal senso Cons. Stato 2/04/2001 n. 1904);

- *l'esercizio da parte del Sindaco del potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti attribuitogli dall'art. 9 della legge n. 447/1995 è legittimo anche allorché l'ordinanza sia adottata a seguito delle segnalazioni e degli esposti di una sola famiglia; la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l'intera collettività, ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia, o anche di una sola persona* (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 27/12/2007 n. 6819 e 02/04/2008 n. 715; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 8 luglio 2006, n. 3340; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, sent. n. 109 del 20/01/2014 e n. 688 del 17/04/2009 e); in tal senso anche il Consiglio di Stato n. 02025/2013 Reg.Prov Coll. N. 03205/2004 Reg. Ric.;

- e altresì quanto riportato nelle sentenze del T.A.R. Brescia Lombardia sez. I, n. 1792 del 15 novembre 2012 e del T.A.R. Torino Piemonte sez. I, n. 1382 del 21 dicembre 2012 secondo cui:

*“2.1. L'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall'art. 9 della L. 26 ottobre 1995 n. 447 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n. 447 del 1995) rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti* (TAR Napoli, sez. V, 6 luglio 2001, n. 3556; TAR Perugia sez. I, 22 ottobre 2010, n. 492; TAR Firenze, sez. II, 16 giugno 2010, n. 1930);

*2.2. ...omissis... la legge non prevede un potere amministrativo “ordinario” - come tale di competenza dirigenziale - che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pertanto, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, pur se non coinvolgente l'intera collettività, appare sufficiente a concretare l'eccezionale e urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto dall'art. 9 primo comma della citata l. n. 447 del 1995* (TAR Brescia, sez. I, 30 agosto 2011, n. 1276; TAR Lecce, sez. I, 29 settembre 2011, n. 1663);

**AVUTO riguardo** ai seguenti chiarimenti giurisprudenziali:

- *“lo strumento che la legislazione di settore mette a disposizione per reprimere le violazioni della disciplina sull'inquinamento acustico è specificamente – nonché unicamente – il potere di ordinanza ex art. 9 della l. 447/1995: rimedio ordinario in materia di inquinamento acustico, non attribuendo la citata legge speciale altri strumenti alle Amministrazioni comunali.* “(T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 02/04/2008 n. 715 e T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, sent. 17/04/2009 n. 688;

- *“la previsioni di sanzioni amministrative e penali non esclude la possibilità del sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, privi di carattere sanzionatorio e diretti invece a far fronte ad una situazione di emergenza in materia di emissioni sonore, specificamente previsti dall'art. 9 della legge 447 del 1995 “ (Consiglio di Stato n. 02025/2013 Reg.Prov Coll. N. 03205/2004 Reg. Ric.);*

**RAVVISATA** l'urgente necessità, a fronte della violazione accertata dall'Arpam-Dipartimento di Ascoli Piceno unitamente alla Polizia Municipale, di fare fronte al fenomeno d'inquinamento acustico di che trattasi. Urgenza determinata dall'imminente pericolo per la salute pubblica, in specie dei residenti nelle abitazioni viciniori, anche in considerazione:

- a)- dell'ubicazione dell'esercizio di che trattasi nel centro abitato;
  - c)- della sistematicità (non occasionalità) dell'attività in questione;
  - d)- della mancata osservanza della diffida dirigenziale prot. n. 32941 del 29/05/2017 debitamente notificata;
- elementi tutti che evidenziano la necessità e l'urgenza indilazionabili di agire per tutelare la salute pubblica dall'inquinamento acustico - si ribadisce- minacciata dall'immissione di rumore superiore ai limiti differenziali stabiliti dalla legge.

**RITENUTO** pertanto di dover adottare opportuni provvedimenti per l'abbattimento ed il contenimento delle immissioni sonore prodotte dall'esercizio in argomento e quindi, nella contingenza dei fatti acclarati dagli agenti accertatori, in relazione all'urgente necessità di tutela richiesta, di imporre idonee misure tese ad un'azione di contenimento dell'inquinamento acustico che intervengano direttamente sulle sorgenti rumorose disturbanti la quiete pubblica.

**CONSIDERATO** che, in relazione all'esigenza di prevenire pericoli di danni per la salute pubblica che l'assenza d'interventi solleciti lasciano ravvisare, sia necessario procedere con particolare celerità;

**CONSIDERATO** che dalla relazione tecnica dell'Arpam n. R03/2017 risulta che il superamento del valore limite differenziale d'immissione consentito dalla normativa ha riguardato il periodo notturno (22:00 – 06:00);

**RITENUTO** pertanto congruo ed adeguato, oltre che efficace per il fine descritto, imporre al responsabile dell'inquinamento acustico accertato di:

- 1- effettuare idonei interventi di bonifica acustica ed abbattimento del rumore avvalendosi, a tal fine, di un tecnico competente in acustica (art. 2 legge 447/95);
- 2- non utilizzare e disattivare, con decorrenza immediata, nel pubblico esercizio di che trattasi, dopo le ore 22:00 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora fino alla comunicazione, da parte di questo Comune, dell'avvenuta ricezione del parere favorevole dell' Arpam – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno in ordine agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti da apposita valutazione di impatto acustico post-operam redatta dal tecnico di cui al punto 1;

Tutto ciò premesso e considerato

**PROPONE**

Al Sindaco di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 447 del 1995, un'ordinanza contingibile ed urgente nei confronti della società ...omissis...con sede a San Benedetto del Tronto in via Velino n.51, in persona dei rappresentanti dell'impresa ...omissis..., contenente l'ordine di cui ai superiori punti 1 e 2.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Germano Polidori

**IL SINDACO**

**VISTA** la sopra riportata proposta del responsabile del procedimento;

**RITENUTO** di condividere le considerazioni e le motivazioni nella medesima esposte;

**VISTA** la normativa nella stessa richiamata, la legge n. 241/1990 ss.mm.ii., l'art. 18 dello Statuto Comunale, il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 447 del 1995 e ss.mm.ii.;

### **ORDINA**

Alla società "...omissis..." con sede a San Benedetto del Tronto in via Velino n.51, in persona dei rappresentanti dell'impresa ...omissis...,

### **DI**

1- **porre in essere, avvalendosi di un tecnico competente in acustica** (art. 2 legge 447/95), **tutti gli interventi di risanamento acustico necessari a ricondurre i valori di immissione entro i limiti di legge, anche con la modifica dei sistemi di diffusione sonora;**

2- **non utilizzare e disattivare, con decorrenza immediata, nel pubblico esercizio di che trattasi, dopo le ore 22:00 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora fino alla comunicazione,** da parte di questo Comune, dell'avvenuta ricezione del **parere favorevole dell' Arpam** – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno in ordine agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti da **apposita valutazione di impatto acustico post-operam** redatta dal tecnico di cui al punto 1;

**fermo restando, comunque, il rispetto in periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) dei limiti acustici ed orari prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.**

Dalla suddetta relazione post-operam (punto 2) dovranno risultare:

- la compiuta descrizione degli interventi appositamente realizzati allo scopo;
- esiti e modalità delle misurazioni fonometriche effettuate successivamente al completamento dei sopraddetti interventi, che dimostrino ed assicurino il rispetto dei limiti acustici vigenti e la **oggettiva inidoneità** degli impianti e strumentazioni utilizzate a produrre emissioni ed immissioni di rumore superiori a quelle fissate dalla legge.

Detta relazione post-operam dovrà essere trasmessa all'Arpam-Dipartimento di Ascoli Piceno Servizio Radiazioni/Rumore viale della Repubblica n. 34 ed al Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive – Servizio Tutela Ambientale, di questo Comune, ai seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata: [protocollo@cert-sbt.it](mailto:protocollo@cert-sbt.it) - [arpam.dipartimentoascoli@emarche.it](mailto:arpam.dipartimentoascoli@emarche.it).

### **AVVERTE CHE**

Per effetto della comunicazione che di esso viene fatta alla S.V., **il presente atto costituisce provvedimento efficace ed esecutivo** e, pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 codice penale, **l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento della sanzione di cui all'articolo 10 comma 1 Legge 26 ottobre 1995 n° 447, da Euro 1.032,00 ad Euro 10.329,00;**

### **AVVERTE ALTRESI' CHE**

In caso di inottemperanza alle prescrizioni qui ingiunte, si provvederà inoltre:

- **ai sensi dell'articolo 650 c.p. a deferire la notizia alla competente Autorità giudiziaria per il perseguimento dei reati all'uopo configurabili.**

**Salva ed impregiudicata** l'adozione da parte di questo Ente di ulteriori azioni e misure di tutela necessarie a scongiurare il perdurare della situazione di inquinamento acustico per cui è questione, ivi **compresi la sospensione e la revoca del titolo autorizzatorio** (artt. 9 e 10 T.U.L.P.S. - artt. 17, 17 bis, 17ter e 17quater del T.U.L.P.S. - art. 20 Regolamento Regionale 04 agosto 2011 n. 5 - l'art. 23 della L.R. Marche n. 28/2001).

### **INFORMA CHE**

1- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale- TAR MARCHE- nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento (*Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (*DPR n° 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni*).

Si precisa che il ricorso non sospenderà automaticamente l'efficacia e l'esecutività del presente atto in difetto di un'espressa istanza in tal senso.

2- Qualora l'intervento di bonifica acustica comportasse modifiche a quanto risultante dalle eventuali licenze ex art. 68 - 69 TULPS/ licenza di agibilità ex art. 80 TULPS/ SCIA somministrazione alimenti e bevande e relativa documentazione allegata, le stesse dovranno essere comunicate ai competenti uffici comunali per le necessarie variazioni dei predetti titoli abilitativi.

#### **COMUNICA CHE**

- Unità responsabile del procedimento istruttorio è il Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive – Servizio Tutela Ambientale;

- gli atti ed i documenti d'ufficio, salvo quanto previsto all'articolo 24, L. n. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, sono visionabili e potranno essere estratti in copia dietro apposita istanza, presso il Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive, Servizio Tutela Ambientale, sito in San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi 124, 3° piano, nei seguenti giorni e rispettivi orari: mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00;

- presso il medesimo Servizio Tutela Ambientale potranno essere prodotte memorie ed istanze scritte pertinenti all'oggetto del presente provvedimento;

#### **DISPONE CHE**

La presente Ordinanza venga notificata nei modi consentiti dalla legge, a:

-...*omissis*...con sede a San Benedetto del Tronto in via Velino n.51, in persona dei rappresentanti ...  
*omissis*...

Per quanto di rispettiva competenza dispone che detta ordinanza sia comunicata a:

1)- Polizia di Stato, Comando Guardia di Finanza, Comando Compagnia Carabinieri, Polizia Municipale, **per la vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza e per assicurarne il rispetto nei modi e nelle forme di legge.**

2) – Servizio Sportello delle Imprese di questo Comune;

3)- Arpam Dipartimento di Ascoli Piceno, a cui si chiede di voler dare il proprio parere in ordine alla relazione di valutazione acustica post-operam che vorrà essere presentata dalla società sopra specificata.

**IL SINDACO**  
**Pasqualino Piunti**